

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

(Provincia di Modena)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Unità operativa territoriale per i Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto, Sestola e
Fanano

Prot. 11637

PROCEDURA APERTA

BANDO DI GARA

**Affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle opere finalizzate alla
realizzazione di fabbricato ad uso Centro Diurno e Residenziale per portatori di handicap da
erigersi a Montecreto - frazione di Acquaria - in Via Caduti in Guerra**

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

CIG 7241011F4B.....CUP J17H17000620003

1.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Unione dei Comuni del Frignano – Centrale Unica di Committenza Unità Operativa Territoriale dei
Comune di Lama Mocogno , Polinago, Montecreto, Sestola e Fanano – Via XXIV Maggio n. 4 –
41023 Lama Mocogno (MO) - Tel. 0536/344391 Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 03545770368;

PEC Unione dei Comuni del Frignano:

PEC: pec@cert.unionefrignano.mo.it

Il Responsabile del procedimento è Geom. Ballotti Giuseppe del Comune di Montecreto (Tel.
0536/ 63722).

Responsabile del procedimento di gara è Maurizia Bononi- Responsabile della Centrale unica di
Committenza- Unità Operativa Territoriale dei Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto,
Sestola e Fanano, - Sede ufficio: **sede ufficio Comune di Lama Mocogno MO-** Via XXIV
Maggio n. 4- Tel. 0536/344391 fax 0536 44890 e-mail: mbononi@comune.lamamocogno.mo.it

Le informazioni relative alla presente gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

1.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:

Autorità locale L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica provvisoriamente per conto di altre
amministrazioni in quanto in data in data 09/04/2014 l'Unione dei Comuni del Frignano, i Comuni
di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato e
Serramazzone, Sestola Montecreto, la Società "Serramazzone Patrimonio S.r.l." e l'Ente di gestione
per i Parchi e la biodiversità Emilia Centrale hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 30 della legge

18/08/2000 n. 267, una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, che ha sostituito il precedente atto convenzionale del 03/04/2013 e in data 30/06/2017, sulla base di conformi deliberazioni adottate da tutti gli Enti aderenti, è stata approvata una nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, che a far tempo dalla stessa data ha sostituito quella previgente del 09/04/2014, sopra richiamata.

1.3 Documentazione specifica relativa alla gara: Determinazione del ...108...del 4/10/2017....con la quale il Comune di Montecreto ha approvato la determina a contrarre ; Determinazione n. 408 in data 12/10/2017 della Centrale Unica di Committenza della Unione dei Comuni del Frignano -Unità Operativa Territoriale per i Comuni di Lama Mocogno, Polinago, Montecreto, Sestola e Fanano con cui sono approvati gli atti di gara a seguito di richiesta del Comune di Montecreto n. prot. 2509 del 7/10/2017 assunta a Prot. della Unione il 9/10/2017 n. 10981;

Il bando di gara, il relativo disciplinare e gli allegati sono pubblicati e scaricabili dal sito internet del Comune di Montecreto e dell'Unione dei Comuni del Frignano:

(<http://www.unionefrignano.mo.it>)

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica e l'ulteriore documentazione di cui alla presente procedura è rinvenibile in formato digitale all'indirizzo web (<http://www.unionefrignano.mo.it>)

1.4 Le offerte vanno inviate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 30/11/2017 esclusivamente al seguente indirizzo:

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - UFFICIO PROTOCOLLO – VIA GIARDINI 15 - 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO.

La prima seduta pubblica di apertura dei plichi verrà comunicata tramite avviso pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune di Montecreto e sul sito dell'Unione dei Comuni del Frignano.

1.5 Procedura di gara: Procedura di cui all'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m., espletata mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., con il metodo aggregativo-compensatore, con l'esercizio del diritto prelazione da parte del promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

2. TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE

2.1 Oggetto della concessione: La Concessione ha per oggetto **la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori e la gestione funzionale ed economica del Centro Diurno e Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto - frazione di Acquaria**, da aggiudicarsi con l'istituto della finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15, Dlgs 50/2016 e s.m. **CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL SOGGETTO PROMOTORE.**

CPV 85311200-4

Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Montecreto, con la quale la proposta del soggetto promotore posta a base di gara è stata dichiarata di interesse pubblico: n. 3 del 29.03.2017.

La concessione comprende la gestione e la manutenzione del Centro Diurno e Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto - frazione di Acquaria meglio dettagliata nella proposta di gestione allegata alla proposta di Project Financing presentata dal promotore.

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 12 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016 e s.m. (€ 40.000,00 + IVA). Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello stesso articolo sopra citato.

Il promotore potrà presentare la propria offerta dichiarando di mantenere ferme le condizioni di cui alla proposta approvata dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di prelazione.

2.2 Luogo di esecuzione degli interventi: Gli interventi, precedentemente elencati e dettagliatamente descritti nella proposta di Project Financing posta a base di gara, sono da eseguirsi nel Comune di Montecreto - frazione di Acquaria.

2.3 Importo complessivo: Il valore stimato della concessione per la durata di anni 25 è pari ad € 28.550.000,00, oltre ad € 1.563.000,00 così distinti:

- Opere civili e Impianti (a base d'asta) € 1.262.136,00

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 37.864,00

Sommano € 1.300.000,00

Arredi € 150.000,00

Spese Tecniche (Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità, collaudi) € 113.000,00

Importo complessivo € 1.563.000,00

I.V.A. esclusa

2.4 Tempo di esecuzione dei contenuti del contratto: I lavori potranno iniziare dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni e nulla osta (Nulla Osta Sanitario sul Progetto Esecutivo, Autorizzazione Sismica e Deposito Strutturale presso gli uffici ex Genio Civile e quant'altro si renderà necessario), le cui richieste dovranno essere inoltrate ai rispettivi Enti dopo l'approvazione del progetto esecutivo, con oneri a carico del concessionario; a tale scopo, l'Ufficio Tecnico Comunale fornirà la massima collaborazione. I termini decorreranno dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo. Tempi di progettazione esecutiva previsti a decorrere dalla firma della convenzione: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi. Tempi per l'esecuzione dell'opera dalla consegna: 487 (quattrocentoottantasette) giorni naturali e consecutivi.

2.5 Termini per l'erogazione dei servizi: I servizi di gestione hanno inizio dalla data dal rilascio del certificato di conformità e agibilità a seguito dei collaudi.

2.6 Durata massima della concessione: La durata della Concessione è fissata in 25 (venticinque) anni, decorrenti dalla data del verbale di immissione nella gestione del Centro Diurno e Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto - frazione di Acquaria. Il Concessionario si impegna espressamente ad accettare le proroghe eventualmente disposte

dall'Amministrazione ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. In ogni caso alla scadenza, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio, per un periodo comunque non superiore a un anno. Si esclude ogni tacito rinnovo.

2.7 Corrispettivo per il concessionario: Il concessionario provvederà a realizzare tutto quanto costituisce oggetto della concessione in regime di autofinanziamento, salvo il contributo di costruzione erogato dal Comune di importo massimo pari ad € 580.000,00 (comprensivo di IVA al 10%) che verrà ridotto in proporzione al ribasso offerto; il concessionario dovrà altresì provvedere a gestire, per tutta la durata della concessione, il Centro Diurno e Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto - frazione di Acquaria e facendo propri i proventi derivanti dalla gestione economica e funzionale dell'intervento, secondo le modalità previste nello schema di convenzione.

La gestione riguarderà le attività di concessione dei manufatti realizzati, la manutenzione del verde e degli spazi comuni, come meglio dettagliato nel progetto di fattibilità.

2.8 Finanziamento dell'intervento: Sono totalmente a carico del Concessionario, senza alcun onere finanziario e/o di altra natura in capo all'Amministrazione aggiudicatrice – fatto salvo il contributo di costruzione di € 580.000,00-, tutte le attività e le spese necessarie, o che si rendano necessarie, all'ottenimento della Concessione, alla realizzazione e messa in funzione delle opere, alla manutenzione ed alle eventuali opere accessorie. Il Concessionario è, altresì, obbligato: al rispetto della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento delle attività; ad assicurare la conformità delle attività al progetto approvato; al rimborso, contestualmente alla stipula della Convenzione, di ogni spesa, relativa alla procedura di cui trattasi, eventualmente anticipata dall'Amministrazione aggiudicatrice, tra cui al pagamento delle spese per la redazione della procedura di gara di cui all'incarico affidato, che dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione; al rimborso delle spese di pubblicazione.

Il contributo di costruzione massimo, pari ad € 580.000,00 (comprensivo di IVA al 10%), da ridursi in proporzione al ribasso offerto, verrà erogato a stati di avanzamento lavori al raggiungimento della somma di almeno 200.000,00 di importo di lavori effettuati. L'importo del contributo non è soggetto a rivalutazione.

2.9 Proprietà delle aree e delle opere: Le aree sono di proprietà esclusiva del Comune di Montecreto. Per quel che riguarda gli impianti e le opere, fisse o mobili, realizzate dal concessionario in forza della concessione di cui trattasi, fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante al concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice e rientreranno in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella piena disponibilità della stessa alla termine della concessione e senza corrispettivo o onere alcuno per quest'ultima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.. Il concessionario potrà ottenere, qualora dallo stesso richiesto, la costituzione a proprio favore del diritto di superficie sull'area di intervento per la realizzazione del Centro socio riabilitativo diurno e residenziale di cui trattasi, come sarà catastalmente individuata in seguito ad apposito frazionamento, sulla base del valore catastale dell'area. Il diritto di superficie non potrà avere una durata maggiore della durata della concessione e cesserà automaticamente in tutti i casi di cessazione anche anticipata, della concessione. La costituzione del diritto di superficie avverrà mediante apposito atto pubblico e tutte le spese relative a tale atto saranno a carico del

concessionario. Saranno a cura e carico del concessionario superficiario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area, dell'immobile e degli impianti ivi insistenti.

Alla perdita di efficacia della concessione per effetto di revoca o risoluzione, cesserà l'eventuale diritto di superficie in favore del concessionario e le opere, gli impianti, le attrezzature e gli arredi rientreranno nella piena disponibilità del concedente in condizioni conformi a quanto previsto per la riconsegna degli stesso, senza necessità di formalità alcuna.

E' consentito al concessionario di costituire ipoteca sui beni che insisteranno, in proprietà superficiaria, sull'area concessa in diritto di superficie esclusivamente per i mutui e le aperture di credito eventualmente necessarie a finanziare gli investimenti che vengono realizzati sul bene dato in diritto di superficie e a condizione che:

- la stessa abbia una durata che non eccede la durata massima del diritto concesso;
- sia previsto l'impegno alla cancellazione della stessa in caso di risoluzione imputabile al superficiario o di estinzione a qualsiasi altro titolo del diritto di superficie cui è collegata;
- sia previsto l'impegno alla cancellazione in conseguenza dell'estinzione del debito cui ne è collegata la costituzione.

2.10 Pareri e Procedure: Saranno a carico del concessionario anche le acquisizioni di eventuali pareri e autorizzazioni di competenza di Enti sovracomunali che dovessero risultare necessari, durante tutto il periodo di concessione.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3.1 Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m. anche ai sensi degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010.

3.2 Requisiti generali di ammissione Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. è vietato partecipare in qualsiasi altra

forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.(consorzi stabili).

E' consentito, qualora ricorra il caso, quanto previsto dall'art. 48 comma 7-bis.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di esecuzione in capo a ciascun membro. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 e s.m., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente alla aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 9, citato comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m., del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto ai requisiti di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 del 2011.

3.3 Requisiti di ordine speciale: 3.3.1 Requisiti economico-finanziari: I soggetti interessati devono far pervenire nei termini e nei modi riportati nel Disciplinare di Gara ed unitamente alla domanda di partecipazione, dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 156.300,00);
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (€ 78.000,00);
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti dal presente intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 78.000,00);
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dal presente intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 31.000,00).

Ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.P.R. 207/2010, il concorrente, in alternativa ai requisiti previsti dal c. 1 lett. c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura pari a 1,5 volte. Il requisito previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3.3.2 Requisiti tecnico-organizzativi: I lavori potranno essere realizzati dal Concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: – direttamente, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate; in tal caso andrà prodotta l'attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori – tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso, oltre, ai requisiti previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010 anche dei requisiti sotto descritti:

(Importo complessivo lavori -Punto2.2 del presente bando € 1.300.000,00)

LAVORAZIONE	Categorie dpr 207/10	IMPORTO	%	Classifica per SOA	NOTE
Edifici Civili ed industriali	OG1	950.000	73,07%	SOA III bis € 1.500.000	PREVALENTE
Impianto elettrico	OS30	100.000	7,69% <10%	Qualificazione fino a € 150.000 Qualif. Obblig SI	SIOS - SCORPORABILE-SUBAPPALTABILE NELLA MISURA DEL 30% AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 5 DEL CODICE) SI AVVALIMENTO
Opere termoidraulico	OS28	215.000	16,53% >10% e 150.000	SOA Classifica I Qualif. Obblig. SI	SCORPORABILE SUBAPPALTABILE NELLA MISURA DEL 100% SI AVVALIMENTO
Impianti elettromeccanici trasportatori (ascensore)	OS4	35.000	2,69% <10%	Qualificazione fino a € 150.000 Qualif. Obbl. SI	SIOS -SCORPORABILE SUBAPPALTABILE NELLA MISURA DEL 30% AI SENSI DELL'ART. 105, COMMA 5, DEL CODICE) SI AVVALIMENTO

Le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili SIOS OS30 e OS4 (DM 248/2016) potranno essere eseguite direttamente dal concorrente solo nel caso sia in possesso della relativa qualificazione, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate soltanto nella misura del 30% delle opere stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice; in tal caso è necessario che il concorrente sia

qualificato nella categoria medesima nella misura minima del 70% del relativo importo, i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

(Trattandosi di importi inferiori a € 150.000 i requisiti potranno essere quelli stabiliti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010).

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice per le predette opere è previsto l'avvalimento (importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori)-DM 248/2016.

Le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile **OS28** – categoria specializzata a qualificazione obbligatoria (ma non SIOS) potrà essere eseguita dal concorrente solo in caso sia in possesso delle relativa qualificazione, altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o ricorrere al subappalto nel limite massimo di subappaltabilità del 30% del valore del contratto.

N.B. Nella fase di esecuzione dei lavori elettrici (OS30) l'Impresa aggiudicataria dovrà dimostrare il possesso della abilitazione di cui al D.M. 37/2008.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione alle condizioni indicate all'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 92 c. 2 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo **orizzontale** di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 c. 2 lett. d), e), f), g) i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicato in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Ai sensi dell'art. 92 c. 3 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti temporanei, di tipo **verticale** di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. c. 2 lett. d), e), f) e g), i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti nel bando sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere, nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

3.3.3 Requisiti per la progettazione definitiva-esecutiva:

- Nel caso in cui il concessionario intende dare corso alla progettazione direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali. Se in possesso di attestazione SOA di progettazione ed costruzione dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente bando sono posseduti dal proprio staff di progettazione costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010.

- I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione devono avvalersi di professionisti qualificati da indicare nell'offerta o partecipare alla gara in associazione temporanea con uno o più soggetti ai sensi dell'art. 46, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., i quali necessariamente rivestono il ruolo di mandante.

Nel caso di pluralità di professionisti, quest'ultimi si dovranno presentare nelle forme di cui all'art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Se il concorrente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione dovrà indicare nell'offerta:

- l'operatore economico incaricato della progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui all'art. 46 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e), del quale il concorrente intende avvalersi;

- l'associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., applicando le disposizioni dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 e s.m

In ogni caso, l'incarico di progettazione, coordinamento per la sicurezza deve essere svolto da professionisti abilitati alla professione iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta, pena l'esclusione dalla gara. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008).

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali sussistono:

- le cause ostative alla partecipazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

- le cause di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ;

- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del DPR 207/2010, in caso di società di ingegneria o di società di professionisti.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, l'assenza delle cause ostative deve essere dichiarata dai soggetti associati o indicati dal concorrente.

Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;

- i soggetti e i loro collaboratori che firmano il progetto, non devono trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 24, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., ovvero non devono partecipare a più di un raggruppamento né partecipare, contemporaneamente, in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo e comunque nessuno degli anzidetti soggetti deve essere amministratore, socio, dipendente consulente con rapporto esclusivo con società di professionisti o società di ingegneria che partecipano alla stessa gara;

- si applicano le disposizioni dell'art. 24 c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

3.4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it - servizi on line – AVCPASS operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il codice CIG della procedura di affidamento sopraindicato cui intende partecipare. Il sistema genera un codice "PASSOE" che il concorrente dovrà inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

3.5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo: La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo presso l'area interessata dai lavori e dai servizi in concessione **sono obbligatori**.

L'impresa dovrà effettuare tassativamente visita nei luoghi oggetto della Concessione, almeno 5 giorni naturali prima della data di scadenza della gara, previa prenotazione telefonica contattando l'Ufficio Tecnico del Comune di Montecreto al numero 0536/63722.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

1. legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell'impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall'Impresa.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c. sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria rappresentante il costituendo raggruppamento.

All'atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell'impresa) e con il documento di identità e/o opportuna delega. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo sottoscritta dall'incaricato del Comune di Montecreto e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al rappresentante dell'impresa medesima.

3.6 Avvalimento: Il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, mediante l'istituto dell'"avvalimento" di cui all'art. 89, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; in tal caso la stessa dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara.

A tal fine, il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 89 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m. di cui:

- a) una dichiarazione verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria, attestante i requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m., nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) allegare in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico che esiste nel gruppo.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è consentito al concessionario di affidare appalti ai soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla procedura oggetto del presente bando.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.3 - va resa a firma del legale rappresentante del concorrente o dei legali rappresentanti nel caso di associazioni temporanee o consorzi non ancora costituite; tale dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve riportare per ciascun requisito il valore posseduto e in caso di associazione temporanea o consorzio la quota parte di detto valore posseduta da ciascun concorrente; per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dalle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre.

4. GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE

4.1 Cauzioni richieste ai concorrenti: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) **Cauzione provvisoria**, a favore del Comune di Montecreto di euro 31.260,00 pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'investimento da prestare, a scelta dell'offerente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o in una delle altre forme indicate dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., ed in ogni caso deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (**fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 8**).

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice Civile;
- la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la sottoscrizione della sola mandataria. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. La riduzione troverà applicazione:

- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. la cauzione provvisoria verrà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del medesimo decreto, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

b) Cauzione art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a favore del Comune di Montecreto, pari ad Euro 40.000,00 a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.

La cauzione per il rimborso delle spese relative alla predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:

- fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le garanzie assicurative e fideiussorie devono necessariamente essere intestate da tutti i componenti del costituendo raggruppamento. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

4.2 Garanzie richieste al concessionario: Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare:

a) **Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.** Il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 della stessa norma, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione. Si applicano le riduzioni dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

In merito al beneficio della riduzione della garanzia, si precisa che:

- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del medesimo decreto, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

b) **Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione.** Il Concessionario è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa per i rischi da esecuzione (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi, da costituirsi secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m;

c) **Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.** Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le

modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

d) **Polizza indennitaria decennale** nella misura del 30% dell'importo dell'investimento;

e) **Polizza assicurativa del progettista**, prestata a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività di progettazione, con massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori e per tutta la durata degli stessi sino all'emissione del certificato di collaudo.

L'aggiudicatario, in ogni caso, è tenuto alla presentazione di tutte le polizze e garanzie di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

4.3 Versamento del contributo all' A.N.AC dell'importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), quale contributo sulla gara per partecipare all'appalto dei lavori in oggetto, da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet. La mancata presentazione della documentazione a comprova dell'avvenuto versamento del contributo di gara è condizione di esclusione dell'offerta dalla procedura di selezione.

5. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO A TERZI, SOCIETA' DI PROGETTO E SUBAPPALTO

5.1 Affidamento dell'appalto dei lavori a terzi: Il concessionario in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ha la facoltà di affidare l'appalto dei lavori oggetto della concessione, in tutto o in parte a terzi. Qualora, tuttavia, intenda appaltare a terzi, interamente o parzialmente, i lavori oggetto dell'appalto, il concorrente stesso dovrà indicare in sede di offerta la percentuale del valore dei lavori che intende affidare, ai sensi dell'art. 174, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

5.2 Subappalto: I concorrenti devono indicare all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Per l'attività di progettazione si applicano i limiti al subappalto previsti dalla vigente normativa. Non è viceversa ammesso il subappalto della gestione dei servizi.

6. PROCEDURA DI GARA

6.1 La gara sarà espletata tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m., avente a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal soggetto promotore, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016, con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m..

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore.

6.2 Oggetto di valutazione e criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione è effettuata nei confronti del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'articolo 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m., determinata applicando i pesi e i sottopesi specificati nel disciplinare di gara.

6.3 Ammissibilità di varianti: Sono ammesse varianti migliorative al progetto di fattibilità tecnica ed economica del promotore, purché non si configurino come alternativa progettuale, ma si limitino ad

innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto posto a base di gara.

6.4 Informazioni di carattere amministrativo:

6.4.1. Documenti contrattuali e condizioni per ottenerli: A base della gara viene posto il progetto di fattibilità tecnica ed economica avanzato dal soggetto promotore, così come approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Montecreto con **Deliberazione n. 3 del 29/03/2017**. L'offerta dei concorrenti dovrà tener conto di quanto previsto nel presente bando di gara e nella proposta del promotore, composta dallo Studio di fattibilità tecnico ed economica comprensiva di Progetto di fattibilità tecnica ed economica, bozza di convenzione, piano economico finanziario asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

Agli atti dell'Amministrazione sono depositate le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. del proponente e la garanzia provvisoria di cui all'art. 183 comma 9 terzo comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m. rilasciata da quest'ultimo.

Il piano economico-finanziario, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, non supera il 2,5 per cento del valore dell'investimento.

6.4.2. Domande di partecipazione

6.4.2.1 Modalità di presentazione. La domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La domanda deve recare l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono del concorrente nonché l'indirizzo di posta certificata al quale saranno inviate le comunicazioni ai fini di gara; essa, inoltre, deve riportare il nominativo e i dati anagrafici degli amministratori e direttori tecnici dell'azienda.

Unitamente alla domanda di partecipazione devono essere inseriti nel plico tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel disciplinare di gara.

Il plico, contenente la domanda e la documentazione richiesta, deve recare, a pena di esclusione, all'esterno l'intestazione del mittente/concorrente nonché la dicitura di seguito precisata: ***"Project financing per la concessione della progettazione, costruzione e gestione delle opere finalizzate alla realizzazione di fabbricato ad uso Centro Diurno e Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto - frazione di Acquaria CIG 7241011F4B - NON APRIRE"***.

Nel caso di operatori economici costituiti da associazione temporanea o da un consorzio, vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi e i codici fiscali dei partecipanti dei detti soggetti, anche se ancora da costituirsi.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

6.4.2.2 Termine ultimo per il ricevimento: L'offerta deve pervenire, in busta chiusa, direttamente a mano, durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,30) - o tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata o posta celere), entro il termine perentorio delle ore 12,00... del giorno ...30/11/2017 ed esclusivamente all'indirizzo di cui al precedente punto 1.1. (Unione dei Comuni del Frignano Via Giardini n. 15. 41026 Pavullo Nel Frignano)

Resta inteso che il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente/concorrente. Ove, per qualsivoglia motivo, l'offerta non dovesse pervenire al suddetto indirizzo nel termine sopra indicato, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà ad escludere la stessa dalla gara. A questo riguardo si precisa che in caso di invio a mezzo raccomandata del servizio postale farà fede la data di ricevimento e non quella di spedizione.

6.4.2.3 Lingua utilizzabile: L'offerta dovrà essere formulata esclusivamente nella lingua italiana.

6.4.2.4 Importi: Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea devono essere espressi in Euro.

6.4.2.5 Termine di validità delle offerte: L'offerta avrà validità per 180 giorni solari, decorrenti dalla data di scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

6.4.2.6 Modalità di presenza all'apertura delle offerte: All'apertura delle offerte che si terranno in seduta pubblica previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, sono autorizzati ad intervenire con dichiarazioni da verbalizzare mediante consegna di supporto cartaceo, i legali rappresentanti ovvero direttori tecnici ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

7. ALTRE INFORMAZIONI

7.1 Tipo di procedura: La concessione oggetto del presente bando non è connessa ad un programma o progetto finanziato da fondi comunitari.

7.2 Procedure di ricorso:

7.2.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Emilia Romagna, sede di Bologna.

7.3 Trattamento dati: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente ai fini e nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente bando.

7.4 Pubblicazioni: Il presente bando verrà inviato alla GUUE e pubblicato, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs 50 del 2016 e s.m. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) nonché attraverso i canali previsti dalla legge. Si precisa che le spese di pubblicazione obbligatoria, tra cui sulla GURI, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Li 23/10/2017

IL COORDINATORE DELLA

UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE PER I COMUNI DI LAMA MOCOGNO, POLINAGO, MONTECRETO, SESTOLA E
FANANO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Maurizia BONONI
